



### ABSTRACT FORM

<b>Name/Nome</b>	<b>Franco Corleone</b>	<b>Country/ Paese</b>	<b>Italia</b>
<b>Affiliation/Organizzazione</b> <i>(University/Agency/NGO)/(Università/Azienda/ ONG)</i>	Garante dei diritti dei detenuti della Regione Toscana		
<b>Address/Indirizzo</b>	Via Cavour, 18 Firenze - 50129		
<b>Phone-mobile/Telefono</b>	335 8001599	<b>Fax</b>	055 2387985
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:corleone@francocorleone.it">corleone@francocorleone.it</a>		
<b>Title of the contribution/Titolo del contributo</b>	Le buone pratiche nei percorsi di cura dei pazienti psichiatrici autori di reato: rivoluzione e riforma		
<b>Objectives/Obiettivi</b>	Proporre percorsi di riforma legislativa successivi e conseguenti alla rivoluzione portata dalla Legge 81/2014 con la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari		

**Contents-text/Contenuto-testo:**

**Max. 400 parole/words**

Con la legge 81/2014 si è decisa la definitiva chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari, e la loro effettiva chiusura, mancando iniziative sufficienti da parte delle regioni, è stata affidata all'intervento di un Commissario e si è realizzata tra il 2016 e l'inizio del 2017. Le nuove strutture sanitarie hanno fatto emergere un approccio al trattamento della malattia mentale degli autori di reato che ha preso le distanze dall'approccio custodiale e dalla prospettiva di ineluttabilità che caratterizzava i vecchi Opg.

Non altrettanto coraggioso è stato il Parlamento nella disciplina della salute mentale in carcere, per la quale si erano indicate con la legge delega 103/2017 le linee di una riforma che avrebbe portato i malati psichiatrici fuori dal carcere, al pari dei detenuti affetti da malattia "fisica". È stato invece l'intervento della Corte Costituzionale a sancire il 19 aprile di quest'anno, con la Sentenza n. 99, la cancellazione di fatto dell'art. 148 del Codice penale e ad equiparare la patologia psichica a quella fisica, consentendo così la concessione di misure alternative anche per quella condizione.

L'importante sentenza è stata preceduta dal parere del Comitato nazionale di bioetica del 22 marzo 2019 "Salute mentale e assistenza psichiatrica in carcere", in cui sottolinea che l'eredità dell'Opg è ancora viva sul piano concreto, soprattutto sul piano culturale. Il Comitato raccomanda un' incisiva riforma delle misure di sicurezza per limitare al massimo il ricorso alle misure di sicurezza detentive e afferma che "in coerenza con la finalità terapeutica delle Rems, occorre limitare il ricovero ai soggetti nei cui confronti viene

applicata una misura di sicurezza detentiva definitiva”, nonché a riconsiderare il sistema del “doppio binario” presente nel Codice penale.

Forse, giunti a questo punto, è proprio il momento di riprendere la proposta di modifica del Codice penale sulla non imputabilità per affrontare alla radice la questione con una soluzione che eviti il rischio di nuove istituzionalizzazioni. La soluzione da individuare potrebbe essere quella di un giudizio e una pena che tenga conto delle soluzioni soggettive e che immediatamente possa essere seguita in luoghi diversi dal carcere, con la definizione di un percorso terapeutico individualizzato. Non è più semplice provocazione, ma sviluppo naturale di quanto previsto dalla Legge 81/2014, che lega la durata massima della misura di sicurezza alla pena edittale massima prevista per il reato compiuto.